

DELIBERA N. 277/12/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO DAL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI TOSCANA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ C.T.G. S.R.L IN LIQUIDAZIONE (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "CANALE 10") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", approvato con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Corecom Toscana, tra le altre, la funzione di "*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*";

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la delibera 53/99/CONS recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*";

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS recante "*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*";

VISTA la delibera 444/08/CONS recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*";

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 22 giugno 2012, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP

da parte della società C.T.G. S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 10 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 15, 16, 18, 19, 20 e 21 dicembre 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 25 giugno 2012 e notificato in data 6 luglio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 15, 16, 18, 19, 20 e 21 dicembre 2010; in particolare, il predetto Comitato Regionale per le Comunicazioni, relativamente ai programmi televisivi trasmessi dall'emittente televisiva Canale 10 nei giorni compresi tra le ore 00.00 del 15 dicembre 2010 e le ore 00.01 del 22 dicembre 2010, ha rilevato la trasmissione di pubblicità e di televendite non segnalate, ovvero prive della scritta "pubblicità" o "televendita", come da dettaglio di seguito riportato:

DATA	PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA	INIZIO	FINE
15/12/2010	FNN FESTE 4 YOU	02:10:43	02:10:58
15/12/2010	FNNNETWORK 11 YEARS	02:10:59	02:11:12
15/12/2010	FNN FESTE 4 YOU	02:22:33	02:23:09
15/12/2010	VAL DI FASSA	20:26:58	20:28:57
15/12/2010	BZBRAIN	21:13:06	21:13:11
15/12/2010	THE SAME LOVE	21:29:12	21:29:18
15/12/2010	ADEK ITALIA	21:44:10	21:44:16
15/12/2010	VAL DI FASSA	22:55:58	22:57:57
16/12/2010	FNN FESTE 4 YOU	05:03:33	05:03:48
16/12/2010	FNNNETWORK 11 YEARS	05:03:49	05:04:02
16/12/2010	LIBID BULL	05:04:12	05:04:56
16/12/2010	FNN FESTE 4 YOU	05:16:30	05:16:45
16/12/2010	UTILITY DIADORA	20:14:33	20:14:37
16/12/2010	MUGELLO MOTOR FEST EXPO & TEST BIKE EDITION	20:14:38	20:14:43
16/12/2010	MUGELLO MOTOR FEST EXPO & TEST BIKE EDITION	20:29:15	20:29:21
16/12/2010	UTILITY DIADORA	20:29:22	20:29:25
18/12/2010	FNN FESTE 4 YOU	00:02:08	00:02:23
18/12/2010	FNNNETWORK 11 YEARS	00:02:24	00:02:37
18/12/2010	LIBID BULL	00:02:38	00:03:23
18/12/2010	FNNNETWORK 11 YEARS	00:05:16	00:05:20
18/12/2010	FNN FESTE 4 YOU	00:13:53	00:14:08
18/12/2010	FNN FESTE 4 YOU	02:08:06	02:08:21
18/12/2010	FNNNETWORK 11 YEARS	02:08:22	02:08:41
18/12/2010	LIBID BULL	02:08:42	02:09:26
18/12/2010	FNN FESTE 4 YOU	02:21:01	02:21:16
18/12/2010	K2 LE AVVENTURE DI SAMMY	17:20:07	17:20:39
18/12/2010	WWW.PILA.IT	19:07:28	19:08:01
18/12/2010	WWW.ADAMELLOSKI.COM	19:08:12	19:08:17
18/12/2010	WWW.ADAMELLOSKI.COM	19:11:45	19:12:02

18/12/2010	CHARDIN IL PITTORE DEL SILENZIO	20:03:09	20:03:15
18/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	20:05:00	20:05:07
18/12/2010	PUNTO MATCH	20:07:05	20:07:10
18/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	20:09:11	20:09:17
18/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	20:12:59	20:13:05
18/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	20:18:23	20:18:30
18/12/2010	PUNTO MATCH	20:21:11	20:21:16
18/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	20:25:47	20:25:53
19/12/2010	COMPANY CLUB CARTA ORO	00:02:48	00:03:20
19/12/2010	WWW.PILA.IT	04:24:35	04:25:08
19/12/2010	WWW.ADAMELLOSKI.COM	04:28:52	04:29:09
19/12/2010	PUNTO MATCH	20:07:34	20:07:39
19/12/2010	PUNTO MATCH	20:16:20	20:16:26
19/12/2010	ING DIRECT	22:22:25	22:23:42
20/12/2010	WWW.PILA.IT	03:13:30	03:14:03
20/12/2010	ADAMELLO SKI	03:14:14	03:14:19
20/12/2010	ADAMELLO SKI	03:17:47	03:18:04
20/12/2010	LIBID BULL	03:57:02	03:57:46
20/12/2010	FNN FESTE 4 YOU	04:09:17	04:09:32
20/12/2010	FNNNETWORK 11 YEARS	04:09:34	04:09:35
20/12/2010	COMPANY CLUB CARTA ORO	05:28:17	05:28:49
20/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	12:02:48	12:02:55
20/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	12:10:49	12:10:56
20/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	20:02:48	20:02:55
20/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	20:04:14	20:04:22
20/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	20:05:47	20:05:54
20/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	20:07:44	20:07:51
20/12/2010	EDREAMS VIAGGIAMO INSIEME	20:10:49	20:10:56
21/12/2010	WWW.PILA.IT	12:17:40	12:18:13
21/12/2010	WWW.ADAMELLOSKI.COM	12:21:57	12:22:14
21/12/2010	CPL CONCORDIA	22:53:15	22:53:44
21/12/2010	BETTER SCOMMESSE SPORTIVE LOTTOMATICA	22:53:45	22:54:14
21/12/2010	SKY CHRISTMAS BOX	22:54:16	22:54:45
21/12/2010	ADMAGRA	22:54:46	22:55:17

RILEVATO che il curatore fallimentare della predetta società ha eccepito, in data 17 luglio 2012, la tardività della notificazione dell'atto di contestazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, con la relazione datata 11 ottobre 2012, pur non accogliendo l'eccezione sollevata dal curatore fallimentare della società C.T.G. S.r.l. ha proposto a questa Autorità l'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio,

in quanto la registrazione della programmazione televisiva contestata risulta priva della sovrimpressionazione data/ora; in particolare, il predetto Comitato Regionale per le Comunicazioni, quantunque sostenga che *“la sovrimpressionazione data/ora sia un elemento che, per propria natura, non abbia carattere intrinseco e non sia indissolubilmente legata al video trasmesso”*, tuttavia, prende atto *“della prassi che vede analoghe contestazioni archiviate dall’Autorità”*;

RILEVATO che la Direzione Servizi Media, con note prot. nn. 53199 e 53677 del 26 ottobre 2012 e del 30 ottobre 2012, non rinvenuta tra la documentazione trasmessa dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana quella atta a provare la data dell’avvenuta consegna dell’atto di contestazione presso l’apposito ufficio postale, data dalla quale decorre il termine previsto all’art. 6, comma 1, delibera n. 136/06/CNS e successive modifiche ed integrazioni, nonché la registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione, ha richiesto al predetto Comitato Regionale per le Comunicazioni la documentazione in questione, sospendendo il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 3, delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni dalla data di protocollo della richiesta di cui sopra alla data di protocollo in cui questa Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazioni;

RITENUTA priva di pregio l’eccezione relativa alla tardività della contestazione, in quanto, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine *ex art. 14* della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo *“ragionevolmente necessario”* all’amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell’accertamento dell’infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall’accertamento dell’illecito, ma l’accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell’illecito, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli *“organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto”*; ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell’infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha trasmesso la predetta documentazione in data 29 ottobre 2012;

CONSIDERATO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento, in quanto la mancata presenza della data e dell’orario di trasmissione della programmazione televisiva contestata nel corso della visione delle registrazioni non consente di affermare con assoluta certezza che la programmazione televisiva registrata corrisponda effettivamente a quella oggetto di contestazione; risulta, pertanto, necessaria la presenza sulla registrazione stessa di un contatore indicante l’orario e la data di messa in onda della programmazione televisiva contestata, da ritenersi necessaria, invece, ai fini della esatta verifica della messa in onda della predetta programmazione televisiva anche in considerazione della numerosità degli episodi oggetto di contestazione;

RITENUTO, pertanto, non potersi procedere all’irrogazione della proposta sanzione in considerazione della inadeguatezza formale della documentazione istruttoria sub specie di registrazione dei presunti illeciti oggetto di contestazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

#### DELIBERA

L’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana nei confronti della società C.T.G. s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, esercente l’emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale *“CANALE 10”*,

avente sede legale in Roma, cap. 00152, alla Via F. Saverio Sprovieri 6 e sede del Curatore Fallimentare in Milano, cap. 20123, alla Via G. Leopardi 10 per non luogo a procedere;  
2. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 novembre 2012

f.f. IL PRESIDENTE

Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Laura Aria